

IL REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione delle vacche che producono latte destinato alla produzione di Parmigiano-Reggiano. Ai fini del presente regolamento, per vacche da latte si intendono gli animali in lattazione, quelli in asciutta e le manze dal sesto mese di gravidanza.

Art. 2

Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle vacche da latte si basa sull'impiego di foraggi locali. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere rappresentata da fieni. La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non possono essere somministrati alle vacche da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3

Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle vacche da latte:

- almeno il 35% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere di produzione aziendale;
- almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve provenire dal Comprensorio.

Si considera adeguata, ai fini del comma precedente, l'azienda che dispone di un rapporto terra/bestiami (SAU) non inferiore a 0,33 ha per vacca in lattazione in pianura e 0,50 ha in montagna.

Qualora la disponibilità dei terreni sia inferiore, il produttore deve documentare la provenienza dei foraggi acquistati.

Art. 4

Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle vacche da latte:

- i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
- gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturcino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (*Dactylis*), di festuca, di fleolo (*Phleum*), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
- gli erbai di pisello, veccia e favino purchè associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;
- i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione) delle essenze foraggere predette;
- il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta, nella dose massima di 15 kg/capo/giorno;
- le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono altresì essere utilizzati per l'alimentazione delle vacche da latte i foraggi disidratati ottenuti con temperatura superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può

essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5

Foraggi e sottoprodotti vietati

Nell'alimentazione delle vacche da latte è vietato:

a) l'impiego di insilati di ogni tipo, ivi compresi i pastoni. Inoltre, per evitare che, attraverso la catena alimentare, gli insilati possano contaminare l'ambiente di stalla, è altresì vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di alcuni sottoprodotti quali le polpe di bietola, l'erba di pisello da seme, le trebbie di birra, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche;

b) l'impiego di:

- foraggi riscaldati per fermentazione;
- foraggi trattati con additivi;
- foraggi ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche, radioattive o comunque nocive;

c) l'impiego di:

- colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
- stocchi di mais e di sorgo, brattee di mais, paglia di soia, di riso, nonché quella di medica e di trifoglio da seme;
- ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
- frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;
- barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;
- trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, graspe e altri sottoprodotti provenienti dalla produzione della birra, dall'industria enologica e saccarifera e dalle distillerie ad esclusione del melasso, come legante per mangini e delle polpe secche di bietola;
- tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto ruminale;
- tutti i sottoprodotti dell'industria casearia.

Art. 6

Mangimi

Nell'alimentazione delle vacche da latte possono essere utilizzati, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:

- cereali: mais, orzo, avena, frumento, triticale, segale e sorgo;
- semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
- semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
- foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
- polpe secche di bietola.

Possono inoltre essere utilizzati come appetizzante nei mangimi composti:

- la carruba, in quantità non superiore al 3%;
- il melasso, in quantità non superiore al 3%.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere inoltre utilizzati i prodotti e gli alimenti autorizzati dalla legislazione vigente per le vacche da latte.

Art. 7

Uso dei mangimi

Al fine di poter realizzare un corretto razionamento, la somministrazione di mangimi deve avvenire nel rispetto delle dosi giornaliere riportate nell'allegato. Dal momento che è sempre necessario l'utilizzo di più materie prime, per ottenere un equilibrio tra i vari componenti della razione, nell'allegato sono riportate anche le percentuali massime delle materie prime rispetto all'assunzione totale giornaliera di mangimi.

I mangimi devono essere corredati da "cartellini" in cui siano indicate le singole materie prime che li costituiscono.

Tutte le materie prime devono essere somministrate secche. È, quindi, vietato anche l'impiego di polpe secche di bietola se preventivamente umidificate.
I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

Art. 8

Materie prime e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione della vacca da latte:

- gli alimenti di origine animale (farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonché i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova);
- i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
- i sottoprodotti della lavorazione del riso: lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e grana verde;
- le farine di estrazione, pannelli ed expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;
- la manioca, le patate e i derivati;
- gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e da frutta e i sottoprodotti della loro lavorazione;
- il melasso in forma liquida, i lieviti in forma umida e tutti i sottoprodotti dell'industria saccarifera, ad eccezione del melasso usato come legante per mangimi e delle polpe secche di bietola, delle birrerie (trebbie, anche essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione; i terreni di fermentazione;
- l'urea e i derivati, i sali di ammonio, il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle vacche, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi,

grassi e saponi, siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 g/capo/giorno.

Non possono essere somministrati alle vacche da latte mangimi che contengano:

- additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;
- gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici, non possono essere usati prodotti non ammessi dal presente Regolamento.

Non possono essere somministrati alle vacche da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche, radioattive o comunque nocive.

Non possono essere somministrati alle vacche da latte mangimi che contengano foraggi tagliati in modo grossolano e preparati al di fuori dell'azienda.

Art. 9

Animali alimentati con insilati

Nelle aziende agricole che conferiscono latte destinato alla produzione di Parmigiano-Reggiano, soltanto alle manze entro il sesto mese di gravidanza (ed eventualmente agli animali da carne) possono essere somministrati insilati di mais (silomais e pastoni), purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'allevamento di questi animali deve attuarsi in ambienti diversi da quelli in cui si trovano le vacche da latte e la gestione dell'insilato deve avvenire in modo da non imbrattare le aree e gli attrezzi adibiti al governo delle lattifere;
- al prelevamento ed alla distribuzione degli insilati devono essere destinate attrezzature diverse da quelle utilizzate per le vacche da latte; in ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare le possibili contaminazioni;

- lo spandimento delle deiezioni solide e liquide provenienti dalle stalle in cui si fa uso di insilati non può avvenire sui prati in produzione, per evitare la contaminazione delle foraggere e l'effetto di accumulo legato al ciclo delle spore.

Le manze e gli animali provenienti da altri comparti produttivi e alimentati con insilati, possono essere introdotti nell'allevamento delle vacche in lattazione solo tre mesi dopo la sospensione della somministrazione degli insilati e devono essere accuratamente puliti prima del loro inserimento nella mandria da latte. In questo periodo non possono vivere a contatto con i soggetti che continuano ad assumere insilato.

Le aziende agricole che chiedono di conferire il latte a caseifici che producono Parmigiano-Reggiano, qualora abbiano utilizzato insilati, possono essere autorizzate solo dopo sei mesi dalla sospensione della somministrazione di insilato, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del Regolamento.

Art. 10

Alimentazione con Piatto Unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle vacche da latte mediante la tecnica del "Piatto Unico", che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione (foraggi secchi e mangimi semplici), prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'azienda che lo utilizza. Inoltre:

- non è consentita l'aggiunta nel carro di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
- le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;
- nel caso in cui si usino insilati di mais, conformemente al primo comma dell'art.10, non può essere utilizzato lo stesso carro anche per le vacche da latte;
- se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione.

Art. 11

Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del Disciplinare di produzione. Allegato

Materie prime ammesse e dosi massime utilizzabili

Materie prime	Dose giornaliera massima kg/capo/giorno	% massima rispetto al totale di mangimi somministrati giornalmente
Mais in farina	4	35
Mais schiacciato e/o pellettato	3	30
Mais fioccato e/o estruso	2	20
Mais totale	6	50
Orzo (schiacciato e/o farina)	3,5	30
Orzo (fioccato)	2	20
Orzo totale	4	40
Frumento + triticale + segale:	2	20
Crusca, cruschetto, tritello, farinaccio e farinetta di frumento	3	30
Frumento e derivati in totale	4	40
Sorgo	2	20
Avena	1	10
Polpe secche di bietola (in fettucce e/o pellet)	2	15
Farine di estrazione di soia	2,5	25
Soia integrale (schiacciata, fioccata, tostata, estrusa o micronizzata)	1	10
Farina di estrazione di girasole (_30% proteine)	1	10
Farine estrazione e/o expeller e/o panelli di lino e di germe di mais e di germe di frumento	1	10
Fava e/o favino	1	10
Pisello proteico	1,5	15
Semola glutinata, glutine di mais e buccette di soia totale	1	10
Seme integrale di lino	0,3	3
Trinciato di cereali cerosi disidratati (mais, orzo, frumento, segale e triticale)	2	20
Altre foraggere disidratate	2	20
Foraggi disidratati in totale	2	20